

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1990

relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

(90/496/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è importante adottare misure atte a realizzare progressivamente il mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la relazione tra alimentazione e salute e la scelta di un'alimentazione appropriata corrispondente alle esigenze individuali suscitano un crescente interesse della popolazione;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un programma d'azione europeo contro il cancro hanno considerato prioritario il miglioramento dell'alimentazione;

considerando che la conoscenza dei principi basilari della nutrizione ed una opportuna etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari sarebbero molto utili al consumatore per fare le sue scelte;

considerando che il ricorso all'etichettatura nutrizionale dovrebbe stimolare le azioni svolte nel settore dell'educazione nutrizionale della popolazione;

considerando che, nell'interesse del consumatore e per evitare ostacoli tecnici agli scambi, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe avere una forma standardizzata nell'insieme della Comunità;

considerando che i prodotti alimentari recanti l'etichettatura nutrizionale devono essere conformi alle norme fissate dalla presente direttiva;

considerando che ogni altra forma di etichettatura nutrizionale deve essere vietata mentre devono poter circolare liberamente i prodotti alimentari che ne sono privi;

considerando che per attirare l'attenzione del consumatore medio e per rispondere allo scopo per cui viene introdotta, tenuto conto del basso livello di conoscenze in materia di nutrizione attualmente riscontrabile, l'informazione deve essere semplice e facilmente comprensibile;

considerando che l'applicazione della presente direttiva per un determinato periodo consentirà di acquisire un'utile esperienza in materia e di valutare le reazioni dei consumatori alla forma di presentazione dell'informazione nutrizionale dei prodotti alimentari, permettendo così alla Commissione di rivedere le norme e proporre eventuali opportune modifiche;

considerando che, allo scopo di indurre i settori interessati e più particolarmente le piccole e medie imprese a fornire un'etichettatura nutrizionale per un numero di prodotti più elevato possibile, l'introduzione di misure intese a rendere l'informazione più completa e meglio equilibrata deve effettuarsi in modo progressivo;

considerando che le norme di cui alla presente direttiva devono anche tener conto degli orientamenti del Codex Alimentarius sull'etichettatura nutrizionale;

considerando infine che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (5), stabilisce già le disposizioni generali e le definizioni sull'etichettatura; che la presente direttiva può per tale motivo limitarsi alle disposizioni che riguardano l'etichettatura nutrizionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore finale. Essa si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, mense e altre analoghe collettività, in seguito denominati « collettività ».

(1) GU n. C 282 del 5. 11. 1988, pag. 8, e

GU n. C 296 del 24. 11. 1989, pag. 3.

(2) GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 250 e

GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 76.

(3) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 41.

(4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(5) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.